



**COMUNE DI SAINT-OYEN**  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**COMMUNE DE SAINT-OYEN**  
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

**Oggetto: T.A.R.I. - APPROVAZIONE TARIFFE E PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - DETERMINAZIONI IN MERITO.**

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore quindici e minuti trenta, nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
PROMENT NATALINO	X	
LUTZU PIERO	X	
DESANDRE' EDY GIUSEPPINA	X	
BARAVAGLIO IVANA	X	
DESANDRE' ALESSIO	X	
MELLE' RENZO	X	
CERISEY MATHIEU		X
BALAGNA SILVIA	X	
SACCHETTO PATRICK		X
SANTINI LUIGI		X
Totale	7	3

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROMENT NATALINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- la legge regionale 21 dicembre 2020 n. 12 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali*”;

### **RICHIAMATI:**

- l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*»;
- l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

### **CONSIDERATO QUANTO SEGUE:**

- con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’Ente Territorialmente Competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- CHE l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato fissato per l’anno 2022 al 31 maggio 2022 dall’art. 3, comma 5*sexiesdecies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022;

DATO ATTO che l’art. 3, comma 5*quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la

definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

RITENUTO che, pur a fronte del rinvio al 31 maggio 2022 del termine generale di approvazione dei bilanci degli Enti Locali, sia comunque opportuno procedere all'approvazione della manovra TARI entro lo specifico termine fissato dal Legislatore;

#### CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- che nella determinazione delle tariffe TARI occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso dell'ultimo anno, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;
- che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021 e quindi rilevanti anche per il 2022, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;
- che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;

VISTO l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;

#### CONSIDERATO ALTESI':

- che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;
- che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)», che entrerà in vigore a decorrere dal 2023 ed in relazione al quale il Comune provvederà ad adottare i relativi provvedimenti, analizzando, sotto il profilo contrattuale, le previsioni del proprio regolamento TARI, per verificare se l'adeguamento ai profili individuati da ARERA potrà comportare maggiori costi a decorrere dal 2023;
- CHE alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2022/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, è da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili applicabili per l'anno 2022;

#### VISTI

- il Piano Economico finanziario, redatto dal Servizio Associato Rifiuti, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité Grand-Combin n. 22 del 22 aprile 2022;
- il Piano tariffario TARI 2022 approvato dalla Giunta dell'Unité Grand-Combin con delibera n. 23 del 22 aprile 2022 che definisce le tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e il Servizio Associato Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

CONSIDERATO che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2022, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri rilasciati dai relativi responsabili ed allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 *«Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»*;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;

VISTO il vigente statuto comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 7
Consiglieri votanti:	n. 7
Voti favorevoli:	n. 7
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

VISTO l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE le tariffe della TARI 2022, come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI PRENDERE ATTO del piano economico finanziario, redatto dal Servizio Associato rifiuti, in qualità di ente Territorialmente Competente, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unité n. 22 del 22 aprile 2022;

DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;

DI STABILIRE che gli importi dovuti ai fini della TARI 2022 saranno inviati nel mese di febbraio 2023 e riscossi in 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- 31 marzo 2023;
- 30 aprile 2023.

DI STABILIRE che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata per il 31 marzo 2023 e 30 aprile 2023;

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13<sup>bis</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PROMENT NATALINO  
*(Firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA  
*(Firmato digitalmente)*

---